




PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE  
*Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE*

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DPE 0000966 P-4.22.25  
del 30/01/2017



15834723

Camera dei Deputati  
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica  
Ufficio dei rapporti con le istituzioni  
dell'Unione Europea

e p.c.

ISTAT  
c.a. dott.ssa marina Gandolfo

Ministero delle Politiche Agricole,  
Alimentari e Forestali  
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dell'Ambiente, della Tutela  
del Territorio e del Mare  
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari Esteri e della  
Cooperazione internazionale  
Nucleo di valutazione degli atti UE

**OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente la *Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole e che abroga i regolamenti (CE) n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/2011 – COM(2016) 786.***

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dall'ISTAT, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Dirigente  
Avv. Pietro Maria Paolucci



# Istituto Nazionale di Statistica

UPI 04567/17

Roma, 27 gennaio 2017

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento Politiche Europee  
Servizio Informative Parlamentari e corte  
di Giustizia EU

e p.c. Ministero delle Politiche Agricole,  
Alimentari e Forestali  
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dell'Ambiente, della Tutela del  
Territorio e del Mare  
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari Esteri e della  
Cooperazione internazionale  
Nucleo di valutazione degli atti UE

Oggetto: Relazione sulla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole e che abroga i regolamenti (CE) n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/2011

Facendo seguito alla nota DPE 0014682 P-4 22.25 del 22/12/2016, con la quale il Dipartimento politiche europee ha richiesto allo scrivente Istituto l'invio della Relazione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012, sulla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole e che abroga i regolamenti (CE) n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/2011, si trasmette la Relazione che contiene gli elementi richiesti.

IL PRESIDENTE  
(Prof. Giorgio Alleva)

*Giorgio Alleva*

## **Relazione**

### **ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234**

**Oggetto dell'atto:** Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole e che abroga i regolamenti (CE) n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/2011

**Codice della proposta:** COM (2016) 786 final del 09/12/2016

**Codice interistituzionale:** 2016/0389 (COD)

**Amministrazione con competenza prevalente:** Istituto nazionale di statistica

#### **Finalità, quadro giuridico, elementi qualificanti e innovativi**

La proposta di regolamento mira a razionalizzare il Sistema europeo delle statistiche agricole (European Agricultural Statistics System – EASS) - ritenuto eccessivamente rigido e incapace di introdurre rapidamente nuove raccolte di dati - e a rendere più moderna la rilevazione delle statistiche a livello di struttura delle aziende agricole. Essa istituisce un quadro legislativo comune che integra le informazioni sulle aziende con quelle sui metodi di produzione, misurazione dello sviluppo rurale, aspetti agro-ambientali e altre informazioni, per mezzo di un sistema di moduli e indagini ad hoc collegate al set di variabili principale.

Il futuro sistema europeo di statistiche agricole contribuirà a perseguire almeno quattro delle dieci priorità della Commissione:

- "1. Rilancio dell'occupazione, della crescita e degli investimenti";
- "3. Un'Unione dell'energia resiliente con politiche lungimiranti in materia di cambiamenti climatici";
- "4. Un mercato interno più profondo e più equo con una base industriale più solida";
- "9. Un ruolo più incisivo a livello mondiale".

La proposta rientra nella Strategia per le statistiche agricole 2020, che prevede la creazione di un contesto legislativo che garantisca una maggiore integrazione, comparabilità, affidabilità e qualità dei dati per consentire ai responsabili politici di programmare, monitorare e valutare l'impatto e l'efficacia delle politiche attuali, come la modifica della PAC per il periodo 2014-2020, l'impatto dell'agricoltura sull'ambiente e le politiche agricole sostenibili. L'integrazione delle statistiche agricole dovrebbe avvenire in due fasi, in modo da garantire la continuità e allo stesso tempo la modernizzazione delle statistiche sulle strutture agricole. Sono previsti due regolamenti quadro, uno contenuto in questa proposta (IFS) e l'altro sulle statistiche di input e output nell'agricoltura (SAIO).

Le indagini interessate sono attualmente disciplinate dal regolamento settoriale relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione<sup>1</sup>, che prevede la raccolta dei dati ricavati dai campioni e ogni dieci anni dal censimento dell'agricoltura. Inoltre, le indagini sulle colture permanenti<sup>2</sup> vengono incluse in questo regolamento quadro. Pertanto i due regolamenti suddetti verranno abrogati rispettivamente nel 2019 e nel 2022.

Rispetto all'attuale quadro normativo, questa proposta di regolamento quadro consente di:

---

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola e che abroga il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio (GU L 321 dell'1.12.2008, pag. 14).

<sup>2</sup> Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio N. 1337/2011 sulle colture permanenti

- Utilizzare nuove forme di rilevazione dei dati e di fonti di dati alternative, compresi dati amministrativi e nuove fonti di dati;
- Accrescere la flessibilità e la velocità di reazione del sistema di statistiche agricole
- Migliorare integrazione tra le statistiche sull'agricoltura, silvicoltura, utilizzo del suolo e ambiente;
- Elaborare una struttura reattiva e responsabile di governance delle statistiche agricole
- Aumentare l'armonizzazione e la coerenza delle statistiche agricole europee
- Produrre più statistiche, riducendo l'onere sui rispondenti utilizzando le fonti alternative di dati e migliorando l'efficienza.

Tra le varie fonti di dati utilizzate per le statistiche agricole (indagini statistiche, dati amministrativi, dati comunicati da aziende agricole e da altre imprese) la presente proposta fa riferimento ai dati, a livello di azienda agricola, ricavati da censimenti e campioni.

Sotto il profilo europeo, l'iniziativa risulta coerente con gli obiettivi di semplificazione del Programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT)<sup>3</sup>.

La proposta di regolamento rispetta il principio di attribuzione, con l'indicazione corretta della base giuridica della proposta di regolamento l'art. 338 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

La stessa risulta altresì conforme ai **principi di sussidiarietà e di proporzionalità**. Per quel che riguarda il primo principio, la razionalizzazione e la modernizzazione delle statistiche sulle aziende agricole possono essere realizzate in modo più efficiente a livello UE, che meglio garantisce l'armonizzazione e la comparabilità attraverso lo strumento di un quadro giuridico univoco più coerente e semplificato. Per quel che riguarda il principio di proporzionalità, l'azione delle istituzioni dell'Unione si limita a quanto è necessario a raggiungere l'obiettivo prefissato.

### **Valutazione complessiva del progetto e dell'impatto finanziario**

Nella valutazione di impatto allegata alla proposta tre sono i fattori principali che risultano alla base dei problemi sopramenzionati dell'EASS:

- le nuove esigenze di dati non sono adeguatamente soddisfatte;
- le rilevazioni dei dati non sono sufficiente armonizzate e coerenti;
- l'onere di fornire dati è percepito come eccessivo.

La Commissione, nella sua valutazione, ha evidenziato che, tra le varie opzioni, l'istituzione di un quadro legislativo comune, sebbene richieda alcuni investimenti iniziali, presenta i seguenti vantaggi:

- ha migliori possibilità di conseguire gli obiettivi in modo efficiente sul piano dei costi;
- comporta un rischio minore di slittamento nel processo legislativo, ha ripercussioni indirette più positive e soddisfa al meglio le necessità degli attori coinvolti;
- riduce l'onere per le piccole e medie imprese (PMI);
- è più flessibile, grazie ad un'architettura legislativa meno macchinosa;

---

<sup>3</sup> REFIT: Programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione della Commissione europea, volto a rendere la legislazione dell'UE più semplice e ridurre i costi della regolamentazione, contribuendo in tal modo a creare un contesto normativo chiaro, stabile e prevedibile per sostenere la crescita e l'occupazione.  
[http://ec.europa.eu/smart-regulation/refit/index\\_it.htm](http://ec.europa.eu/smart-regulation/refit/index_it.htm)

- promuove l'interoperabilità e la riutilizzabilità delle informazioni di base e delle tecnologie della comunicazione.

Non è prevista alcuna modifica delle disposizioni sulla protezione dei dati personali.

Si sottolinea che la proposta è il risultato di discussioni e consultazioni che la Commissione ha avuto con gli Stati membri all'interno di Task Force, Gruppi di Lavoro e del Gruppo dei Direttori delle statistiche agricole. Inoltre, è stata sottoposta per opinione al Comitato del Sistema Statistico Europeo a novembre 2016.

Per quanto riguarda l'impatto finanziario, il regolamento proposto ridurrà gli oneri finanziari e amministrativi che gravano sui rispondenti, sulle autorità nazionali, regionali e locali, sulle imprese e sui cittadini, in particolare perché consentirà di standardizzare concetti e metodi, eliminare duplicazioni, ridurre la frequenza di trasmissione dei dati in alcuni ambiti e ricorrere in maggior misura ad una pluralità di fonti a complemento delle indagini.

I costi diretti per i produttori di dati (INS) insorgono in relazione all'adattamento ai nuovi sistemi statistici, organizzativi e tecnici; tali costi e oneri sono comunque giustificati economicamente nel medio-lungo termine, poiché dovrebbero diminuire l'onere della rilevazione dei dati (stabilendo una soglia inferiore di suolo agricolo totale e unità di bestiame e consentendo agli SM con molte piccole aziende agricole di utilizzare una indagine campione per il 5% delle strutture più piccole invece di includerle nel campione regolare), aumentando nel contempo l'efficienza ed il risparmio delle risorse.

Relativamente agli effetti sull'ordinamento nazionale, il regolamento sarà direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Secondo quanto previsto dalla relazione che accompagna la proposta, il regolamento dovrebbe essere adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel 2017 o nel 2018, e subito dopo la Commissione dovrebbe procedere all'adozione delle relative misure di attuazione.

<b>Tabella di corrispondenza</b> <b>(art. 6, comma 5 della legge 234 del 2012)</b>		
<b>Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole e che abroga i regolamenti (CE) n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/2011.</b>		
<b>Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione Europea</b>  (articolo e paragrafo)	<b>Norma nazionale vigente</b>  (norma primaria e secondaria)	<b>Commento</b>  (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
<i>Articolo 1</i> Oggetto	<p>Le indagini sono previste con il D.P.R. che pubblica il PSN a cadenza annuale. Il PSN attualmente in vigore è stato emanato con il DPR 30 agosto 2016 di approvazione del Psn 2014-2016. Aggiornamento 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 242 del 15 ottobre 2016. Sulla G.U. - serie gen. - n. 267 del 15 novembre 2016 è stato pubblicato un errata-corrige relativo al titolo del DPR).</p> <p>I due volumi del Psn sono invece pubblicati sulla G.U. - serie gen. - n. 289 del 12 dicembre 2016 - Supplemento Ordinario n. 54 ("Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2016 concernente l'approvazione del Programma statistico nazionale 2014-2016 - Aggiornamento 2016").</p>	<p>Norma di natura primaria.</p> <p>Non si evidenzia alcuna osservazione al riguardo.</p>
<i>Articolo 2</i> Definizioni		<p>Alla lett. c) si richiama la nozione di NUTS, di cui al reg. 1059/2003. Si evidenzia che tale regolamento</p>

		è in via di revisione e le modifiche potrebbero avere delle ripercussioni anche su questo Regolamento.
<i>Articolo 3</i> Copertura		Non si evidenzia alcuna osservazione al riguardo.
<i>Articolo 4</i> Fonte dei dati		Si evidenzia la genericità del comma 3, laddove si parla di "fonti di informazioni diverse da quelle indicate nel par. 2"
<i>Articolo 5</i> Dati strutturali di base		Non si evidenzia alcuna osservazione al riguardo.
<i>Articolo 6</i> Ampliamento della base campionaria		Non si evidenzia alcuna osservazione al riguardo.
<i>Articolo 7</i> Dati dei moduli		Non si evidenzia alcuna osservazione al riguardo.
<i>Articolo 8</i> Specifiche tecniche relative ai dati dei moduli		Non si evidenzia alcuna osservazione al riguardo.
<i>Articolo 9</i> Dati ad hoc		Non si evidenzia alcuna osservazione al riguardo.
<i>Articolo 10</i> Periodi di riferimento		Non si evidenzia alcuna osservazione al riguardo.
<i>Articolo 11</i> Qualità		Si ritiene opportuno richiamare l'art. 12 par. 2 del reg. 223/2009, così come modificato dal Regolamento 29 aprile 2015, n. 2015/759, al par. 4 dell'articolo.
<i>Articolo 12</i> Trasmissione dei dati e dei metadati		Non si evidenzia alcuna osservazione al riguardo.
<i>Articolo 13</i> Contributo dell'Unione		Non si evidenzia alcuna osservazione al riguardo.
<i>Articolo 14</i> Dotazione finanziaria		Non si evidenzia alcuna osservazione al riguardo.
<i>Articolo 15</i> Tutela degli interessi finanziari		Non si evidenzia alcuna osservazione al riguardo.

dell'Unione		
<i>Articolo 16</i> Esercizio della delega		Par. 2: non si ritiene opportuno attribuire tale potere alla Commissione "per un periodo indeterminato". Si suggerisce di limitare il potere a periodo determinati ad es. di 5 anni.
<i>Articolo 17</i> <i>Procedura di comitato</i>		Non si evidenzia alcuna osservazione al riguardo.
<i>Articolo 18</i> <i>Abrogazione</i>		Non si evidenzia alcuna osservazione al riguardo.
<i>Articolo 19</i> <i>Entrata in vigore</i>		Non si evidenzia alcuna osservazione al riguardo.